

STATUTO ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N.

ART. 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata:

"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EMERGENZA AMICA".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EMERGENZA AMICA"** anche la l'acronimo **"ETS"**. Pertanto, la denominazione sociale, a far data dall'avvenuta iscrizione al RUNT, sarà automaticamente integrata con l'acronimo "ETS" e sarà, quindi, la seguente:

"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EMERGENZA AMICA ETS".

L'Associazione ha sede legale in **Giugliano in Campania (NA)** alla Via Vico Pozzo n.2 e opera nel territorio della Regione **Campania**.

Essa ha durata illimitata e potrà istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

ART. 2

STATUTO

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche **"Associazione"**) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti **"CTS"**), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO EMERGENZA AMICA"** esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- l'assistenza ed il soccorso agli ammalati, agli handicappati, ai feriti, agli infortunati sul lavoro, negli incidenti stradali, in mare, in occasione di calamità naturali e a chiunque ne faccia richiesta in caso di necessità;
- l'esercizio di posti fissi di pronto soccorso e pronto intervento, con astanteria e personale medico e infermieristico, nei porti, negli aeroporti, nei centri industriali, ne-

gli opifici e ovunque se ne ravvisi la necessità;

- l'esercizio di posti mobili di pronto soccorso in caso di calamità naturali, in località balneari, in occasione di pubblici spettacoli o di manifestazioni sportive, di convegni e di congressi e in tutti gli altri casi di necessità;
- l'organizzazione e l'esercizio di centri per l'assistenza medica generica e specialistica e l'assistenza infermieristica domiciliare o ambulatoriale, con la possibilità di stipulare anche convenzioni con comuni, unità sanitarie locali e altri enti;
- l'assistenza alle persone anziane a domicilio o in proprie case di riposo e l'assistenza agli handicappati;
- servizi di trasporto infermi con ambulanze proprie o in comodato, eliambulanze, idro ambulanze e qualsiasi altro mezzo di trasporto per infermi;
- servizi di trasporto organi, sangue e derivati del sangue e di equipe sanitarie con auto mediche di soccorso avanzato;
- trasporto di pazienti in trattamento dialitico e diversamente abili, mediante pulmini;
- l'istituzione di un settore specializzato di volontari da inserire nei quadri della protezione civile e della figura di ispettore ecologico;
- l'istituzione di unità cinofile di soccorso;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale per quanti volessero prestare la loro opera nei settori rientranti nell'oggetto della società;
- gestione diretta di servizi medico-infermieristici, ausiliari e parasanitari presso ospedali e case di cura sia pubbliche che private, anche in regime convenzionale;
- gestione di case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistite, centri diurni assistenziali e centri di comunità in genere;
- la gestione di centri di fisiochinesiterapia, laboratori di analisi e diagnostica per immagine e strumentale;
- assistenza sociale e socio-sanitaria integrata, anche domiciliare, ad anziani, persone disabili, bambini e loro familiari meno abbienti, immigrati, e comunque cittadini in difficoltà;
- istituzione e gestione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria anche a carattere domiciliare;
- istituzione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane e persone svantaggiate autosufficienti e non e per ex degenti di o.p. di cui alla
- istituzione e gestione di centri diurni ed altre strutture per attività di animazione rivolte a minori e loro familiari, finalizzate al miglioramento culturale della qualità della vita;
- interventi a favore di ex detenuti e famiglie di detenuti;
- istituzione e gestione dell'attività di telesoccorso e teleassistenza a favore di persone sole e comunque in diffi-

coltà;

- promozione di finalità di solidarietà sociale attraverso l'istituzione e la gestione di case di accoglienza, anche con servizio mensa, per immigrati;
- istituzione e gestione di case-famiglia per minori e comunità alloggio per adolescenti nonché centri di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori;
- istituzione e gestione di centri di ascolto e comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
- promozione della cultura attraverso iniziative rivolte a promuovere gli interessi dei giovani e mantenere vivi gli interessi letterali e culturali degli anziani;
- istituzione e gestione di centri culturali, nonché la gestione di biblioteche e musei in convenzione con enti pubblici;
- istituzione e gestione di corsi di formazione professionale per soci di cooperative sociali e imprese sociali in genere e comunque per quanti volessero prestare la loro opera a favore del prossimo;
- assistenza medico-generica, specialistica e infermieristica domiciliare o ambulatoriale anche mediante convenzioni con comuni, con aziende sanitarie nazionali e locali o con altri enti;
- il trasporto e la consegna domiciliare di medicinali;
- il trasporto di cose per conto terzi, in convenzione con enti pubblici e/o privati.

Inoltre, l'associazione intende perseguire l'interesse generale della comunità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- inserimento di personale all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private;
- la gestione di centri sportivi pubblici e privati, palazzetti dello sport, campi da calcio, piscine, campi da tennis e di qualunque altro tipo di struttura sportiva in genere;
- la vendita ed il noleggio di attrezzature sanitarie in genere, materiale monouso, apparecchiature elettromedicali, medico-chirurgiche e di telesoccorso, abiti da lavoro.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4

RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

BILANCIO E RENDICONTO

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1) il libro degli associati;

2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

4) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 6

I SOCI

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in

particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 7

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8

DOVERI E DIRITTO DEI SOCI

Gli associati hanno il **diritto** di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- 3) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- 5) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad 1 (un) voto;

6) esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente.

Gli associati, inoltre, hanno il **dovere** di:

- 1) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 9

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

ART. 10

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione, ed in particolare:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) delibera sulla esclusione degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - 2) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 3) delibera lo scioglimento;
 - 4) la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - 5) sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono pre-

siedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente

e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o e-mail da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Si precisa che vige la previsione normativa dell'obbligo della democraticità che impone la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione, per cui non viene ammesso il voto per delega.

ART. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri di spari, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fi-

no allo scadere dell'intero Consiglio, nell'impossibilità di

attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l' eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e il Vice-Presidente.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associati va annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno 2/3 dei consiglieri né facci a richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

ART. 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il potere di firma sui conti correnti bancari spetta con firma disgiunta sia al Presidente che al Vice-Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni di legge e del presente statuto, o in mancanza alla Fondazione

Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.